

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3721

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINUCCI, ALBORGHETTI, ANGELONI, BARZANTI, BEVILACQUA, BINELLI, BONFATTI PAINI, BOSELLI, BULLERI, CICE-
RONE, CIVITA, CONTI, FACHIN SCHIAVI, FELISSARI, LAVO-
RATO, LORENZETTI PASQUALE, MONELLO, MONTECCHI,
NARDONE, POLI, SAPIO, SERAFINI MASSIMO, STEFANINI,
TESTA ENRICO, TOMA, GRILLI, GASPAROTTO, TAGLIABUE**

Presentata il 15 marzo 1989

**Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e
sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle
direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La caccia è diventata in Italia un problema politico di rilievo, assai più che in qualsiasi altro paese europeo. Può sembrare un paradosso, in un paese che già da secoli è scarsissimo di fauna selvatica, soprattutto stanziale e di grossa taglia, e ha tradizioni venatorie certamente modeste se paragonate a quelle di altri paesi, dall'Inghilterra alla Russia agli Stati Uniti. Forse, non ci si è interrogati abbastanza sulle ragioni del fenomeno, che esistono e sono complesse, non tutte riconducibili a una stessa logica e ad un unico ordine di problemi.

Si intrecciano qui, visibilmente, ragioni oggettive, come gli squilibri dell'ambiente naturale e le contraddizioni socio-economiche, movimenti di opinione e modificazioni della cultura di breve e lungo periodo, anche di carattere etico-religioso, carenze del quadro legislativo e del sistema politico.

È noto, e riconosciuto da tutti gli studi in materia, che la pressione venatoria è in Italia superiore a quella di ogni altro paese ed eccede di gran lunga le possibilità dell'ambiente fisico. Cinque cacciatori all'incirca su ogni cento ettari di territorio (quando l'opinione dei com-

petenti è che il rapporto ottimale sia quello di un cacciatore per cento ettari e solo due paesi europei, Danimarca e Francia, superano i tre cacciatori per cento ettari) è un dato che non basta ancora a denunciare la gravità della situazione italiana.

Bisogna aggiungere almeno la scarsità della nostra fauna selvatica, già tradizionale e recentemente aggravata dai processi di modernizzazione agricola e industriale. E considerare il carattere del nostro territorio, da sempre e sempre più fortemente urbanizzato e antropizzato, povero di foreste e boschi e del tutto inadatto a corrispondere a una domanda di selvaggina che nell'ultimo secolo è cresciuta insieme al numero dei cacciatori, quintuplicata, e alla loro mobilità, una novità assoluta determinata dalla motorizzazione di massa. Di qui anche l'addensarsi negli ultimi decenni della pressione venatoria italiana sulla fauna migratoria in transito nella penisola, soprattutto sugli uccelli di piccola taglia.

La nuova legislazione introdotta nel 1978 non ha sostanzialmente modificato il quadro che i processi di modernizzazione avevano già spontaneamente indotto nel tessuto sociale e nell'ambiente naturale. Nonostante il fatto che il legislatore introducesse principi nuovi e corretti come quello della fauna « patrimonio indisponibile dello Stato » e della programmazione del territorio, l'incompletezza delle disposizioni e la mancanza di meccanismi efficaci di incentivazione e controllo non ha consentito l'ottenimento dei risultati sperati.

Per la nuova legge, lo Stato, a sua volta, non era tenuto a tenere in alcun conto il nuovo patrimonio costituito dalla fauna vagante. Di cui, nonché la cura, non era previsto neppure il censimento. Quanto alla programmazione, in assenza di norme volte a limitare il nomadismo dei cacciatori e a limitare il prelievo entro i limiti consentiti dall'economia della riproduzione della specie, essa finiva semplicemente col costituire un obbligo alle regioni e agli enti locali perché provvedessero, con ripopolamenti non di rado

inquinanti, ad accontentare domande venatorie configurate come diritto a una risorsa che si immaginava infinitamente e artificialmente riproducibile.

Nonostante gli sforzi generosi e spesso intelligenti operati in alcune regioni del nord e nelle regioni rosse del centro Italia, la legge si è rivelata tale, nel corso della sua sperimentazione, da non corrispondere agli scopi che dichiarava di prefiggersi. Anzi, alimentando la pressione degli interessi organizzati sugli organismi dello Stato decentrato, dai cacciatori che chiedevano più selvaggina agli agricoltori che sollecitavano maggiori indennizzi, essa finiva col creare la premessa per una reazione negativa che non avrebbe tardato a prodursi, specie nella più vasta opinione pubblica non direttamente interessata alle diverse componenti economiche del fenomeno.

Come in altri casi, anche qui la partecipazione delle categorie, là dove si è avuta in assenza di regole certe e di una chiara finalità generale decisa e garantita in sede politica, ha finito col portare alla divaricazione tra gli interessi e le opinioni. Non deve stupire, dunque, che un movimento anticaccia si sia sviluppato negli ultimi anni, e che nell'opinione pubblica esso abbia assunto tonalità abrogazioniste e comunque limitatrici, puntanti sulle proibizioni più che sulla regolazione e sulla riforma.

È noto che il più complessivo movimento ambientalista si è diffuso anche a partire da un senso di colpa diffuso e giustificato per le violazioni cieche che sono state inferte al corpo della natura. Ed è naturale che questo senso di colpa si sia specialmente indirizzato verso quella parte della natura, come il mondo animale, che è più vicina all'uomo e alla sua sensibilità.

Altrettanto naturale è però che quanto più questo movimento si sviluppi prescindendo da una critica al modello sociale entro cui i comportamenti individuali hanno senso e a volte necessità generalizzate, tanto più esso cercherà i colpevoli, ovviamente il più possibile lontano da sé, quasi in funzione di espiazione.

Il giudizio che abbiamo già espresso nella prima parte di questo documento, tanto più ci sollecita a esprimerci criticamente nei confronti delle tendenze colpevolizzanti o addirittura fanaticamente intolleranti verso una categoria di cittadini non più colpevole di altre in rapporto ai comportamenti sollecitati e spesso costretti dai meccanismi socio-culturali prevalenti (dagli automobilisti agli agricoltori ai consumatori in genere, insomma alla totalità dei cittadini).

Bisogna invece riconoscere che la diffusione della caccia, in quanto fenomeno spontaneo e nella soggettività di chi lo pratica, ha certamente avuto anch'essa il senso e il valore di un risarcimento nei confronti di un lavoro alienante e privo di gratificazioni e di una vita urbana sempre più artificiosa e povera. Di più, essa è stata certamente vissuta negli ultimi decenni come conquista sociale, rivincita sui privilegi che nei secoli hanno limitato l'esercizio venatorio a nobili e benestanti.

Si trattava e si tratta per un'azione legislatrice e di governo consapevole del rilievo tutto moderno del problema ambientale, di convertire questa spinta in relazione alle esigenze di mantenere e assai più spesso di ricreare quegli equilibri della natura e con la natura che l'attività umana e la spinta economicista e industrialista hanno sconvolto. Si trattava e si tratta di convertire (e di limitare, penalizzandone la componente consumista) questa spinta di massa verso una nuova responsabilità nei confronti della natura e dell'ambiente comune a tutti gli uomini; di ristabilire un rapporto ottimale, intelligente, colto e responsabile nei confronti di un determinato territorio, con una fisionomia, una storia e dei protagonisti non solo umani. È un compito che richiede una grande e difficile opera di civiltà, una nobile battaglia politica e culturale da combattere senza demagogia né demonizzazioni. Alla quale, si badi, non sembra esistano alternative effettive.

Alternativa non sarebbe la scelta privatistica, che pretende di affidare all'ingresso dei proprietari privati sul mercato

dell'attività venatoria un compito di limitazione del fenomeno. Di fatto, questa scelta introdurrebbe interessi ancor più potenti e organizzati nella promozione di un'attività economica che risulterebbe ancor più redditizia di oggi e inquinerebbe gran parte del territorio con ripopolamenti selvaggi e privi di finalità naturalistiche. Non lo sarebbe, altrettanto, una soluzione statalistica, che per ora nessuno sostiene ma che sarebbe conseguenza inevitabile del proibizionismo anticaccia. Allo Stato, alla burocrazia e ai suoi corpi armati si sarebbe in questo caso costretti a ricorrere per eliminare squilibri e sovrappopolazioni che indubbiamente si produrrebbero in assenza di caccia, a danno delle coltivazioni e della conservazione dell'ambiente.

È un'altra dimostrazione che privatismo e statalismo burocratico sono soluzioni entrambe fallimentari ai problemi del nostro tempo. E che proprio la questione ambientale, col suo riferimento alla specificità e alla varietà imprevedibile di ambienti ricchi di differenze, sollecita una soluzione nuova, affidata alla responsabilità e alla consapevolezza dei cittadini associati e guidati da regole che essi stessi hanno concorso a decidere.

Un altro aspetto paradossale della situazione venatoria italiana ha direttamente a che fare — dobbiamo riconoscerlo — con le carenze e i blocchi decisionali del nostro sistema politico. Di fronte a ben due richieste di *referendum* bloccate per motivi esclusivamente formali dalla magistratura, di fronte a innumerevoli rilevamenti di opinione che hanno registrato massicce maggioranze decisamente critiche nei confronti della attuale realtà della caccia, partiti, Parlamento e Governo non hanno ancora saputo mettere in evidenza le opzioni su cui confrontarsi e le proposte riformatrici su cui interrogare l'opinione pubblica. Al contrario, lo stesso modesto lavoro legislativo avviato e mai compiuto nelle ultime legislature ha sempre seguito il cammino della pressione referendaria e delle contro-pressioni senza sollevarsi mai a un'autonoma capacità di proposta. Bisogna riconoscere autocritica-

mente che questa incapacità decisionale degli organi centrali dello Stato ha finito col penalizzare soprattutto, anche qui paradossalmente, proprio quelle realtà regionali dove più intensa è stata l'iniziativa programmatrice e dove la contrapposizione dei fronti tende oggi a vanificare e a disperdere ogni volontà riformatrice, privando di valore e di autorità le sperimentazioni di avanguardia in molti casi avviate.

Pure, non mancavano e non mancano nell'opinione competente e interessata, tra gli studiosi e i naturalisti, nelle esperienze migliori degli enti locali e dei cacciatori e nelle prese di posizione degli ecologisti più direttamente impegnati nello sforzo di difendere il patrimonio naturale, le linee convergenti di un discorso tendente a riconvertire l'esercizio della caccia in un'attività socialmente utile e capace di contribuire a restaurare e promuovere gli equilibri naturali.

Tra la posizione conservatrice, che con mille espedienti tattici sostiene il proseguimento di un regime di speculazione che annulla la possibilità stessa di un esercizio venatorio degno di questo nome, e la posizione abrogazionista, sostenuta fino in fondo solo dai pochi assertori di una posizione di obiezione morale, legittima ma tutt'altro che largamente condivisa e sostenuta da argomenti politici e giuridici, esiste già una riflessione elaborata che può contribuire a spezzare la contrapposizione tra gli schieramenti, orientando fin d'ora l'attività delle forze politiche e delle organizzazioni sociali nel senso della riforma.

La proposta di legge che presentiamo intende ispirarsi a queste preoccupazioni, raccogliendo il meglio dell'elaborazione e della stessa sperimentazione di questi anni. Essa non distingue ma integra l'esigenza di un recepimento integrale e non formalistico della direttiva europea e quella della riforma generale della caccia. Due esigenze che, non a caso, vengono sentite convergenti sia nelle proposte di referendum avanzate in passato e ripresentate attualmente, sia nell'attività legisla-

tiva incompiuta del Parlamento nelle precedenti legislature.

Da questa duplice, convergente esigenza derivano i punti essenziali della proposta che presentiamo e di cui sollecitiamo l'approvazione, consapevoli come siamo della maturità di una riforma possibile e del rischio inutile dell'approfondirsi di una contrapposizione che può essere positivamente sanata con decisioni responsabili e finalmente tempestive.

Questi sono i punti che sottoponiamo all'attenzione dell'opinione pubblica e che già sappiamo largamente condivisi dall'opinione riformatrice degli scienziati e di parte consistente degli stessi schieramenti oggi contrapposti.

1. Il principio contenuto nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che qualifica la fauna come « patrimonio indisponibile dello Stato » dev'essere più chiaramente opposto al principio precedente, di antica tradizione romana, della fauna come *res nullius*, cosa di nessuno e di chiunque voglia appropriarsene. Per questo, e per evitare che esso si confonda con un'affermazione statalista e burocratica di disposizione arbitraria sul patrimonio faunistico, del resto praticamente inapplicabile, si tratta di renderne esplicita la finalità.

Essa consiste in un'assunzione di responsabilità sociale per la tutela dell'equilibrio ambientale, di cui la fauna selvatica è parte; un'assunzione di responsabilità che non significa un'improbabile gestione diretta del problema ma la definizione di regole e programmi certi.

2. Conseguentemente, al fine di conoscere e gestire correttamente il « patrimonio indisponibile » costituito dalla fauna selvatica, lo Stato si dota degli strumenti scientifici e tecnici necessari a un'attività permanente e di lungo periodo in questa direzione. Un'autorità scientifica come il proposto istituto nazionale della fauna selvatica, istituito con modalità analoghe a quelle previste dalla legge per la costituzione di nuove università e dotato dei mezzi necessari, dovrebbe operare come

organo tecnico di consulenza del Ministero dell'ambiente e delle regioni procedendo a censimenti periodici, rapporti sullo stato della fauna, rilevazione delle rotte delle specie migratrici, stime dei prelievi compatibili ecc.

3. Il numero delle specie cacciabili e il calendario venatorio vengono definiti in funzione degli obiettivi di tutela della fauna, soprattutto migratoria, facendo riferimento in questo alla Comunità europea e all'opinione non contraddittoria della scienza dell'ambiente e della vita.

4. La caccia viene qui configurata, più conseguentemente che per il passato, come un'attività che i singoli esercitano per concessione dello Stato, e per esso delle regioni. Le concessioni vengono rilasciate in relazione al fine della conservazione degli equilibri naturali, e dunque entro limiti ben precisi e con obblighi altrettanto definiti: un numero massimo di capi e di giornate, in una zona determinata, con obblighi di gestione e di cura di una determinata zona venatoria. La caccia nel territorio « libero » è soppressa. Il controllo sociale è affidato in gran parte al rapporto faccia a faccia tra cacciatori e agricoltori conviventi in un territorio ben definito.

5. Una quota del territorio agro-forestale di ogni regione (almeno il 30 per cento) è destinata a oasi e a parco naturale, dove la caccia è vietata.

6. Il territorio agro-forestale in cui la caccia è consentita è ripartito in zone di caccia programmata (60 per cento di regola) e zone di caccia riservate (su un massimo del 10 per cento del territorio regionale). Le aree di caccia programmata, sono di norma istituite in ambito comunale o intercomunale e affidate a organismi di gestione sociale gestiti da cacciatori, agricoltori ed esperti, sotto la responsabilità dell'ente pubblico. In queste aree, il fine della programmazione è il ripristino, entro un periodo massimo di tre o quattro anni, di equilibri naturali capaci di automantenersi, e dunque con divieto di ripopolamenti e pasturazioni, tranne in caso di calamità eccezionali. In queste aree il numero dei cacciatori e dei capi da prelevare sarà programmato in

funzione di questo obiettivo. I cacciatori sono di norma residenti nella zona, mentre una percentuale sul numero complessivo dei cacciatori viene assegnata alla previsione di ospitalità di non residenti.

7. Un'altra parte del territorio, localizzata in zone dove il reddito agricolo è insufficiente e dove esistono tendenze o pericoli di spopolamento, è destinata ad area di caccia riservata. Ogni area di questo genere è istituita per concessione della regione e gestita in forma privata, singola o associata. Qui il ripopolamento e la pasturazione sono consentiti nei limiti del rischio di inquinamento faunistico delle zone circostanti. L'accesso è aperto a pagamento.

8. I proprietari dei fondi inclusi nelle zone di caccia possono chiedere all'autorità competente, in base alle motivazioni previste dalla legge, di chiudere il proprio fondo. Se la richiesta è accolta il fondo viene chiuso con una semplice tabellazione.

9. Lo Stato italiano riconosce la propria responsabilità nei confronti della comunità internazionale in relazione al transito degli uccelli migratori sul proprio territorio. Per questo applica e promuove le convenzioni e gli atti internazionali necessari alla tutela della fauna migrante.

10. La caccia alla selvaggina migratoria transitante sul nostro territorio, si esercita entro zone limitate dai piani regionali e per un numero di capi stabilito anno per anno e regione per regione dal Ministero dell'ambiente.

11. L'allevamento, l'importazione e la liberazione di fauna da ripopolamento sono attività sottoposte a regime di concessione dello Stato, e gestite dalle regioni, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'ambiente.

12. La caccia è consentita solo con i mezzi previsti dalla legge (fucile, arco, falcone). La cattura degli uccelli è vietata ai singoli, senza eccezioni né concessioni. È concessa agli organi della ricerca scientifica e agli enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente per i fini propri di questi enti. Gli uccelli da richiamo cattu-

rati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere utilizzati ancora per cinque anni.

13. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministero dell'ambiente provvede a emanare piani regionali provvisori o a sospendere la caccia.

14. Le sanzioni alle violazioni della legge prevedono eccezionalmente il carcere (per l'abbattimento di specie particolarmente protette), di norma la sospensione o la revoca della licenza. Le pene pecuniarie hanno valore integrativo e riguardano violazioni minori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Tutela della fauna selvatica).

1. La fauna selvatica stabilmente o transitoriamente vivente sul territorio italiano è tutelata dallo Stato in quanto parte integrante dell'ambiente naturale e dei suoi equilibri. Essa è patrimonio indisponibile dello Stato e la sua appropriazione è ammessa soltanto alle condizioni stabilite dalla presente legge.

2. Lo Stato italiano riconosce la propria responsabilità verso la comunità internazionale per quanto attiene alla conservazione delle specie animali transitanti sul suo territorio, e a questo fine recepisce nel proprio ordinamento, con la presente legge, le direttive comunitarie 79/409 e 85/411 con i relativi annessi, approvate dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea rispettivamente il 21 aprile 1979 e il 25 luglio 1985.

ART. 2.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica).

1. Viene istituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), organo tecnico-scientifico di consulenza per gli organi dello Stato e delle regioni, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. L'INFS ha il compito di: studiare e conoscere il patrimonio ambientale costituito dalle specie animali selvatiche stanzianti o transitanti sul territorio nazionale, e censirlo periodicamente; collaborare alla costruzione di un sistema nazionale di carte faunistiche; studiare e conoscere, in collaborazione con gli istituti stranieri di analoghe finalità, il contesto internazionale, europeo e mediterraneo, entro cui sussiste la fauna migratrice; for-

mare e aggiornare gli operatori della programmazione faunistica; controllare e valutare i risultati dei programmi di intervento regionali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nominano tre commissari scelti tra ordinari di zoologia che, unitamente al direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, preparano statuti e organici del nuovo istituto e li sottopongono al Ministro dell'ambiente, che li approva con decreto bandendo i relativi concorsi entro i sei mesi successivi.

4. Il personale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina è assorbito negli organici dell'INFS secondo le modalità previste dagli statuti.

ART. 3.

(Divieto di cattura e detenzione di animali selvatici).

1. La cattura e la detenzione di animali selvatici, delle loro uova e dei loro nidi, sono vietate, fuorché a fini scientifici e di gestione programmata della fauna. Le istituzioni scientifiche e tecniche, a ciò appositamente autorizzate dalle autorità regionali, provvedono a questi compiti con l'opera di personale alle proprie dipendenze.

2. Gli attuali detentori di uccelli da richiamo possono trattenerli presso di sé e utilizzarli a fini di caccia nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne denunciato il possesso alle autorità regionali o agli enti delegati dalle regioni.

3. L'animale detenuto abusivamente viene sequestrato e affidato a un istituto universitario di zoologia, che di norma gli dà la libertà nel tempo, nel luogo, con le modalità più opportuni alla tutela, ma può trattenerlo a fini di studio tenendone registrazione.

4. Il commercio delle spoglie di uccelli selvatici è vietato, fatta eccezione per:

- a) *Anas platyrhynchos* (germano reale);
- b) *Lagopus lagopus scoticus et hibernicus* (pernice bianca di Scozia);
- c) *Alectoris rufa* (pernice rossa);
- d) *Alectoris barbara* (pernice di Sardegna);
- e) *Perdix perdix* (starna);
- f) *Phasianus colchicus* (fagiano);
- g) *Columbus palumbus* (colombaccio).

ART. 4.

(Specie escluse dalla tutela).

1. La tutela dello Stato sulla fauna selvatica non si estende alle talpe (famiglia talpidi), ai ratti, ai topi propriamente detti (famiglia muridi), alle arvicole (famiglia microtidi), alle forme domestiche di specie selvatiche, quando si trovano oltre i 150 metri dagli abitati o dagli allevamenti, e alle forme inselvatichite di specie domestiche quando non possono essere catturate o arrecano disturbo o danno alla fauna selvatica o alle persone.

2. La cattura, o l'abbattimento, degli animali che per condizioni patologiche o comportamenti o particolari affollamenti costituiscano fonte di pericolo per la salute umana o determinino danno rilevante per le produzioni agricole è competenza dei comuni che provvedono secondo le direttive delle unità sanitarie locali.

3. I metodi di controllo degli animali devono essere tali da evitare sofferenze.

ART. 5.

(Definizione dell'attività di caccia).

1. S'intende per attività di caccia o venatoria, l'abbattimento di vertebrati selvatici terrestri, con facoltà di appropriazione delle spoglie, praticato come

attività di tempo libero, non professionale e non remunerata.

2. L'attività venatoria si svolge a seguito di concessione regionale rilasciata ai cittadini che la richiedono e che possiedono i requisiti previsti dalla presente legge.

3. La concessione, nell'interesse preminente di mantenere e migliorare un rapporto equilibrato tra specie animali e territorio, viene accordata per favorire un'attività sportiva, incentivare l'interesse dei cittadini alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e utilizzare le specie selvatiche come fonte di nutrimento.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Essa pertanto appartiene al cacciatore che l'ha scovata fino a che non abbandoni l'inseguimento.

ART. 6.

(Elenco delle specie cacciabili).

1. La caccia può essere consentita limitatamente alle specie comprese e per i periodi indicati nella allegata tabella A.

2. Limitatamente alle specie acquatiche, in relazione ai fattori climatici e alla consistenza delle specie in oggetto, le regioni possono richiedere al Ministro dell'ambiente la fissazione di date diverse. Il Ministro decide, sentito il parere dell'INFS.

3. Le singole regioni possono anticipare l'esercizio venatorio a determinate specie alla prima domenica di settembre. Detta deroga è concessa di anno in anno sentito il parere dell'INFS.

4. Nel caso di accertato rischio per singole specie, in particolare appartenenti alla fauna migratoria, il Ministro dell'ambiente, su parere dell'INFS, emette decreto di restrizione dell'elenco delle specie cacciabili, ovvero assegna a singole regioni limitazioni di prelievo per singole specie migratorie.

ART. 7.

(Calendari venatori).

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le regioni pubblicano il programma annuale d'intervento, il regolamento e il calendario della successiva stagione venatoria, nei limiti posti dalla presente legge.

2. Nelle aree di caccia programmata il calendario fissa le giornate di caccia dell'intera stagione stabilendo almeno tre giornate settimanali di silenzio venatorio. Ogni cacciatore ha a disposizione un massimo di 50 giornate di caccia ogni anno.

3. Nelle aree di caccia riservata i calendari sono stabiliti autonomamente dai concessionari e approvati dalle autorità competenti. La caccia è comunque vietata nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.

4. La caccia può essere consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni, nell'emanazione del calendario venatorio, definiscono l'orario di inizio e di fine della caccia.

ART. 8.

(Mezzi di caccia).

1. L'esercizio venatorio è consentito con fucile a canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12, fino a due colpi; nonché con carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

2. Le armi a ripetizione o semiautomatiche devono avere il serbatoio e caricatore atto a contenere non più di tre cartucce.

3. L'esercizio venatorio è altresì consentito con l'uso dell'arco.

4. Sono vietate le armi ad aria o gas compresso.

5. È vietato il ricorso a qualsiasi altro mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione, e in particolare a:

a) lacci, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiami, apparecchi fulminanti, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico, elettromagnetico;

b) sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine e di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno;

c) esplosivi;

d) reti, trappole, tagliole, esche avvelenate o tranquillanti;

e) armi da sparo munite di silenziatore e impostate con scatto provocato dalla preda;

f) munizioni spezzate, per la caccia agli ungulati.

6. È vietato:

a) utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi e corsi d'acqua;

b) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

c) portare armi da sparo per uso di caccia cariche non smontate e nell'apposita custodia, all'interno dei centri abitati o a bordo dei veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi non smontate e nelle apposite custodie nei periodi o nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge o dalle disposizioni regionali;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone;

e) cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

7. Il titolare della licenza di caccia, durante l'esercizio venatorio, è autorizzato a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane.

ART. 9.

(Porto d'armi per uso di caccia).

1. La licenza del porto di fucile per uso di caccia ha validità di sei anni, e può essere rinnovata su richiesta del titolare corredata del certificato medico di idoneità, rilasciato in data non anteriore di più di due mesi alla richiesta stessa.

2. La licenza viene rilasciata per la prima volta a chi è in possesso del certificato di abilitazione conseguito con esame.

3. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio viene sostenuto davanti a una commissione nominata dalla regione e composta da cinque esperti scelti fra docenti e ricercatori delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche, insediata nel capoluogo della provincia di residenza del richiedente.

4. L'incarico di commissario ha la durata di cinque anni, e può venire rinnovato una sola volta.

5. L'esame verifica la preparazione del candidato su:

- a) legislazione venatoria;
- b) anatomofisiologia ed etologia dei vertebrati terrestri di stanza in Italia;
- c) prove pratiche di riconoscimento delle specie selvatiche;
- d) armi da fuoco e munizioni;
- e) prove pratiche di tiro;
- f) principi generali di ecologia.

6. Il rilascio della licenza e il rinnovo ogni sei anni sono subordinati alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di una tassa statale annuale di lire 60.000.

ART. 10.

(Concessione di caccia).

1. L'esercizio venatorio è consentito ai cittadini italiani, o agli stranieri residenti

in Italia, che siano in possesso di concessione rilasciata dalla regione di residenza.

2. La concessione è valida per una stagione di caccia.

3. La regione rilascia la licenza di caccia entro i propri confini al cittadino che sia in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

4. La concessione è operante quando il cittadino presenta:

a) documentazione dell'avvenuta assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale di lire 500 milioni per ogni sinistro e di lire 20 milioni per danni ad animali e a cose, importi che ogni tre anni vengono adeguati con decreto del Ministro dell'ambiente;

b) ricevute di versamento delle tasse regionali di cui all'articolo 20.

5. Le regioni possono stabilire, oltre alle condizioni stabilite dal presente articolo, anche altre condizioni per il rilascio della licenza di caccia.

6. Nella licenza di caccia sono indicati:

a) la regione di residenza del cacciatore;

b) nel caso di scelta della caccia programmata, l'area autogestita di assegnazione, di cui all'articolo 15;

c) i limiti di carniere assegnati;

d) le ulteriori specificazioni previste dai programmi e dalle leggi regionali.

7. Il titolare è tenuto a segnare immediatamente sulla licenza di caccia ogni capo abbattuto, e a restituirla per ottenere il rinnovo della concessione.

ART. 11.

(Funzioni delle regioni).

1. Le regioni esercitano di norma le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica del territorio e di caccia

mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni singoli o associati; la formazione dei piani faunistici, di norma, non è delegata.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni regione insedia un comitato scientifico per l'elaborazione del piano faunistico regionale pluriennale.

3. Regioni limitrofe, delle quali una parte del territorio sia compresa in un ecosistema interregionale, coordinano gli interventi negli ecosistemi di comune interesse.

4. Entro sei mesi dall'insediamento, i comitati scientifici elaborano, con l'assistenza dell'INFS e dei servizi scientifici del Ministero dell'ambiente, le metodiche per l'approntamento delle carte faunistiche regionali.

5. Sulla base delle conoscenze così acquisite, entro due anni dall'insediamento, i comitati scientifici elaborano i piani faunistici regionali pluriennali, che la regione approva su parere favorevole del Ministero dell'ambiente, e conseguentemente traduce in programmi d'intervento annuali.

ART. 12.

(Gestione faunistica del territorio).

1. Le regioni regolano le modalità in cui l'esercizio venatorio è consentito mediante i piani pluriennali e il programma d'intervento annuale, reso pubblico il 31 maggio di ogni anno mediante manifesti.

2. La gestione faunistica del territorio avviene mediante la istituzione delle seguenti aree a regolamentazione specifica, provvisoriamente fissata dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente rivista dopo l'approvazione dei piani pluriennali:

a) aree di esclusione della caccia comprendenti almeno il 30 per cento del territorio agro-forestale della regione, dove la caccia è sempre vietata;

b) aree di caccia programmata articolate in territori, non superiori al 60 per cento della superficie agroforestale di ogni regione, per la gestione sociale della fauna selvatica;

c) aree di caccia riservata, istituite su non più del 10 per cento del territorio agro-forestale in zone di bassa produttività agricola e a rischio di spopolamento, con finalità di integrazione del reddito agricolo.

3. Il programma regionale annuale indica gli obiettivi quantitativi e qualitativi da perseguire nelle diverse aree, i limiti assegnati ai quantitativi di fauna da abbattere in ogni singolo territorio, gli interventi di tutela da promuovere.

ART. 13.

(Aree protette dove la caccia è esclusa).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni regione istituisce sul proprio territorio oasi di protezione della fauna selvatica di tale superficie che, sommata a quella delle riserve naturali e dei parchi nazionali, regionali, locali, e dei territori dove la caccia è vietata, costituisca un'area globale di tutela della fauna selvatica pari almeno al 30 per cento del territorio regionale.

2. Nel designare le oasi di protezione le regioni terranno conto delle necessità di tutelare i luoghi di riproduzione e di sosta delle specie selvatiche di maggior interesse ambientale e in particolare dell'avifauna migratoria.

3. La caccia è comunque vietata:

a) nelle riserve naturali, nei parchi nazionali, regionali e locali;

b) nei terreni adibiti ad attività sportive;

c) nei terreni dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto dall'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) nei terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive dalla vegetazione al raccolto, secondo le indicazioni del programma venatorio regionale, o nella regolamentazione della gestione sociale della caccia;

e) nei terreni adibiti a colture orticole, floreali, di serra, vivaistiche;

f) nei terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;

g) nei vigneti, frutteti e uliveti specializzati aventi le caratteristiche specificate nel programma venatorio regionale;

h) entro un raggio di 150 metri con fucile a canna liscia, ed entro un raggio di una volta e mezza la massima gittata con altra arma, da immobili destinati ad abitazione, o produzione, o servizio alla produzione nonché da ferrovie, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, da funivie o filovie e altri trasporti in sospensione;

i) nei terreni sommersi dove viene esercitato l'allevamento intensivo del pesce, nonché nei canali e nelle valli da pesca, quando il possessore le circonda con cartelli esenti da tasse;

l) nei terreni con bestiame allo stato semibrado, quando le regioni non ne abbiano regolamentato l'uso venatorio.

ART. 14.

(Funzioni delle aree protette).

1. Nelle riserve naturali e nelle aree dei parchi dove la caccia è esclusa, finalità del piano faunistico è la ricostituzione, per quanto possibile, degli equilibri naturali fra le specie, a partire dalla massima crescita della biomassa vegetale che le condizioni idrogeologiche e climatiche consentono.

2. Nelle zone dove siano assenti i grandi carnivori, la tutela della biomassa vegetale contro il sovrapascolo e la lotta contro le zoonosi infettive e parassitarie sono perseguite mediante piani di sele-

zione dei grandi erbivori. Gli abbattimenti sono eseguiti da personale dipendente da, o convenzionato con gli enti gestori delle aree protette, in possesso di licenza di porto d'armi per uso di caccia.

3. Le spoglie degli animali abbattuti, se commestibili, vengono cedute gratuitamente a comunità sanitarie o assistenziali, o a mense sociali, o vendute a cooperative di consumo e il ricavato viene messo a disposizione dei comuni nel cui territorio ricade in tutto o in parte l'area protetta. Il foraggiamento continuativo degli animali con essenze vegetali di provenienza esterna è ammesso per non più di tre anni consecutivi. L'immissione sul territorio, ai fini di ripopolamento, di animali appartenenti a specie che già vi sono presenti o che lo furono in passato, è consentita solo fino al conseguimento dei rapporti quantitativi naturali fra le specie che occupano i diversi gradini della piramide alimentare.

ART. 15.

(Caccia programmata).

1. Nelle aree di caccia programmata a gestione sociale il piano faunistico ha la finalità di consentire che al termine della stagione siano presenti nell'area tanti animali erbivori e frugivori, che la generazione successiva sia tanto numerosa quanto può sostenerne la biomassa vegetale e selvatica dell'area stessa ma non così numerosa da esercitare eccesso di pascolo; e inoltre, di consentire la sopravvivenza di tanti carnivori che siano conservate la loro capacità riproduttiva e la variabilità genetica.

2. Nelle aree di caccia programmata il foraggiamento degli animali con essenze vegetali provenienti dall'esterno è consentito per non più di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'immissione di animali a scopo di ripopolamento è consentita di norma solo nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente può es-

sere consentita dall'ente delegato solo in relazione a calamità naturali o gravi eventi accidentali.

3. L'area di caccia programmata viene suddivisa in territori di caccia, gestiti da organismi sociali istituiti dall'ente delegato, che ne sceglie i componenti fra persone indicate dalle associazioni venatorie, agricole, ambientaliste.

4. Di norma, nei territori a gestione sociale i cacciatori ammessi sono residenti nel territorio delimitato o in quelli limitrofi. Una quota di ammissioni pari a un minimo del 10 per cento è riservata all'ospitalità di cacciatori non residenti, se ne esistano le richieste. Ogni cacciatore può essere ammesso in un solo territorio di caccia.

5. La delimitazione dei territori di caccia programmata dura cinque anni dopo i quali può venire confermata. Se non viene confermata, nell'area subentra il divieto di caccia.

6. La delimitazione di nuovi territori a gestione sociale e l'estensione di quelli esistenti possono venire deliberate dalla regione in qualunque momento con le procedure descritte dall'articolo 16.

7. Il Comitato della gestione sociale di caccia:

a) propone all'organo competente le proprie valutazioni circa il concreto svolgimento dell'attività venatoria e l'utilizzazione del territorio;

b) propone all'organo competente foraggiamenti, ripopolamenti, abbattimenti;

c) propone all'organo competente l'ampliamento o la restrizione del numero dei cacciatori ammessi a cacciare sul territorio, nonché l'eventuale turnazione e i criteri di turnazione;

d) stabilisce il limite di carniere, ed eventualmente norme di caccia più restrittive di quelle istituite dalla presente legge e dalle disposizioni regionali.

ART. 16.

*(Definizione dei territori
a gestione sociale).*

1. La regione elabora la proposta di definizione dei territori a gestione sociale e ne dà comunicazione ai proprietari dei fondi interessati. Essi possono entro 60 giorni proporre opposizione motivata ai sensi dell'articolo 13, in carta semplice e senza oneri fiscali. Se l'opposizione viene accolta, il proprietario ha facoltà di inibire ai cacciatori l'accesso al fondo mediante cartelli che indicano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area di divieto.

ART. 17.

(Caccia riservata).

1. Nelle aree di caccia riservata la finalità del piano faunistico è l'ottenimento del massimo possibile di presenza sul territorio, nella stagione di caccia, di popolazioni delle specie stanziali cacciabili, compatibilmente con le esigenze della produzione agricola, forestale, zootecnica, e con l'equilibrio ambientale delle zone adiacenti. Le aree di caccia riservata, comprendenti non più del 10 per cento del territorio agro-forestale, sono costituite da aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, centri di produzione di selvaggina di allevamento, zone di addestramento cani e gare cinofile, istituite su terreni di cui il concessionario singolo o associato è proprietario o ne acquista la disponibilità mediante contratto. Nelle aree di caccia riservata la caccia viene praticata entro i limiti generali stabiliti dalla presente legge anche su esemplari di specie cacciabili allevati in cattività e lasciati liberi prima dell'inizio della stagione. Le regioni autorizzano i concessionari della caccia riservata ad esigere dai cacciatori ammessi contributi annui o relativi a ogni singola giornata o prestazione. Nelle aree di caccia riservata è vietata la caccia alla fauna migratoria.

ART. 18.

(Funzioni del Ministero dell'ambiente).

1. Il Ministero dell'ambiente, a mezzo di uno specifico settore tecnico-scientifico costituito presso l'INFS:

a) assiste le regioni nell'elaborazione delle metodiche per la conoscenza della situazione faunistica e per la formazione dei piani faunistici;

b) coordina i piani faunistici per le aree protette di interesse internazionale e nazionale e per la ricostituzione e la tutela degli *habitat* di sosta e di riproduzione delle specie in pericolo di estinzione dell'avifauna migratoria e stanziale;

c) esprime parere sui provvedimenti regionali e sul conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b);

d) incita, se necessario, le regioni ad attivare i controlli finalizzati alla tutela della avifauna migratoria nonché di aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo, ed eventualmente suggerisce provvedimenti alternativi;

e) quando i provvedimenti regionali risultano gravemente inefficaci ai fini della tutela faunistica, il Ministro per l'ambiente può invitare la regione competente a provvedere;

f) se la regione non adempie all'invito, il Ministero, sentito l'INFS, può fissare per gli adempimenti un termine non inferiore a 60 giorni; decorso tale termine, il Ministro può esercitare il potere sostitutivo rispetto agli atti di competenza regionale;

g) rilascia alle regioni l'autorizzazione a importare dall'estero, a fini di ripopolamento, animali vivi appartenenti a specie di cui sul territorio nazionale esistono, o siano esistite in passato, popolazioni allo stato libero;

h) raccoglie da ogni regione le informazioni sulla situazione faunistica, ne assicura la diffusione alle altre regioni;

i) quando tali informazioni delineano il sospetto di una situazione di inquinamento pratica le necessarie indagini e assume i provvedimenti del caso;

l) nel caso che l'inquinamento accertato determini pericoli per la salute umana ne dà notizia al Ministero della sanità.

ART. 19.

(Allevamenti).

1. Le regioni possono autorizzare e regolamentare gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi, a scopo alimentare e di ripopolamento, e gli allevamenti di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona e esotica, a scopo ornamentale e amatoriale.

2. I permessi e le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

ART. 20.

(Fondo nazionale).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo che viene ripartito, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente nel modo seguente:

a) il 40 per cento alle regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni a statuto speciale e alle province autonome che uniformano le proprie disposizioni sulla caccia alla presente legge, in proporzione al numero dei cacciatori, per la formazione del fondo di cui all'articolo 22;

b) il 40 per cento a tutte le regioni e province, in proporzione all'estensione delle aree protette di interesse nazionale di istituzione nazionale e locale, e agli oneri del ripristino e della tutela degli

habitat di sosta e di riproduzione della avifauna migratoria;

c) il 20 per cento al finanziamento delle attività dell'INFS.

ART. 21.

(Tasse regionali).

1. Le regioni sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio della licenza di caccia. La suddetta tassa è soggetta a rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento della tassa di cui all'articolo 9.

2. Le regioni istituiscono tasse sulle concessioni di aree riservate alla caccia proporzionali all'estensione del territorio riservato.

3. Le regioni possono istituire una tassa per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio. Nel caso di mancata partecipazione a detto esame, tale tassa deve essere rimborsata.

ART. 22.

(Fondi regionali).

1. Per assolvere alle funzioni stabilite dalla presente legge e far fronte ai danni arrecati all'attività agricola dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, ogni regione istituisce un fondo di tutela di gestione della fauna selvatica.

2. Sono a carico della regione le spese sostenute dagli enti delegati per l'adempimento delle deleghe in materia venatoria.

ART. 23.

(Agenti venatori).

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori, volontari o dipendenti dagli enti delegati dalle regioni, ai quali sia ricono-

sciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

3. Gli agenti venatori svolgono le loro funzioni di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

4. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati e dagli organismi di gestione delle aree di caccia programmata, ai fini della presente legge, esercitano funzioni di polizia giudiziaria.

5. Agli agenti venatori volontari o dipendenti dagli enti delegati è vietata la caccia nel territorio in cui esercitano le loro funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

ART. 24.

(Funzioni di vigilanza).

1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi, della scheda di concessione regionale, della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudini di caccia. Possono inoltre chiedere di perquisire l'autovettura.

2. In caso di contestazione gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono nei casi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 25, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione del cane, redigendo verbale e rilasciandone o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

3. In tutti i casi, gli agenti procedono al sequestro della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

4. Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva o morta gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta quando la vendita è consentita, oppure a consegnarla agli istituti scientifici di cui al comma 3 dell'articolo 3, per i fini ivi contemplati. In caso di vendita il ricavo sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'infrazione sussiste l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alle regioni; le somme introitate saranno impiegate nel potenziamento dei servizi di vigilanza.

5. Quando la selvaggina viva e indenne sia sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.

ART. 25.

(Sanzioni).

1. Incorrono in sanzione amministrativa semplice da lire 50.000 e lire 200.000:

a) coloro che ripongono la selvaggina abbattuta senza averne annotato l'abbattimento sulla licenza di caccia di cui all'articolo 10, comma 7;

b) coloro che richiesti dagli agenti venatori, non esibiscano la concessione di cui all'articolo 10, ma la esibiscano entro 10 giorni all'ufficio che l'ha rilasciata. In caso contrario la concessione è sospesa sino alla fine della stagione di caccia.

2. Incorrono in sanzioni amministrative da lire 300.000 a lire 3.000.000 i proprietari dei fondi chiusi ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 15, se rimuovono cartelli o comunque concedono di cacciare su un fondo, prima di avere rinunciato al diritto di divieto o prima che siano trascorsi cinque anni dall'avvenuta rinuncia; se sul fondo cacciano essi stessi, la concessione viene revocata definitivamente.

3. Incorre nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e inoltre nell'eventuale revoca per due anni della concessione di caccia o nell'eventuale sospensione di cinque anni dal primo rilascio della concessione:

a) chi cattura animali selvatici, le loro uova e i loro nidi;

b) chi detiene animali vivi catturati sul territorio italiano e dei quali non può documentare l'importazione;

c) chi commercia le spoglie sottoposte a trattamento tassidermico di animali catturati su territorio nazionale e dei quali non può documentare l'importazione;

d) chi commercia le spoglie, non sottoposte a trattamento tassidermico, di uccelli selvatici che non siano quelli elencati all'articolo 3;

e) chi nella soppressione degli animali di cui all'articolo 4 si avvale di metodi non approvati dalla competente struttura del Servizio sanitario nazionale, o che provochino sofferenze all'animale.

4. La sanzione prevista nel comma 3 è raddoppiata per chi cattura animali selvatici con mezzi proibiti.

5. In caso di terza recidiva delle infrazioni di cui al comma 4 la pena è la reclusione da due mesi a due anni.

6. Incorre nelle sanzioni amministrative da lire 250.000 a lire 1.500.000, nella revoca della concessione per due anni, nell'esclusione dal rilascio della prima concessione per due anni:

a) chi caccia senza aver conseguito o rinnovato la concessione della regione nel cui territorio svolge e ha svolto attività venatoria;

b) chi caccia essendogli stata invalidata per infrazione la concessione regionale.

7. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chi abbatte un esemplare delle specie elencate nell'articolo 18, comma 1, lettera d).

8. Incorre nella sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e in caso di recidiva nella revoca della concessione per due anni, chi commette infrazioni alla presente legge diverse da quelle contemplate nel presente articolo.

9. La concessione viene revocata definitivamente a chi ha subito, per infrazioni commesse, revoche temporanee per un totale non inferiore a otto anni, oppure sospensioni del rilascio di prima concessione, e revoche temporanee, per un totale complessivo non inferiore a otto anni.

10. È punibile con sanzioni amministrative da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 chi caccia essendo privo di concessione per essergli questa stata revocata per infrazione commesse, oppure essendogli stato precluso per infrazioni il rilascio della prima concessione.

11. In nessuno dei casi l'oblazione cancella il provvedimento di sospensione o di revoca della concessione di caccia.

ART. 26.

(Associazioni venatorie).

1. Congiuntamente al pagamento della tassa statale per il porto di fucile viene richiesto un versamento di un contributo di lire 5.000 da devolvere alle attività associative dei cacciatori. Il contribuente, all'atto del versamento, deve dichiarare a quale associazione riconosciuta è destinato il contributo versato. In caso di mancata destinazione il contributo viene versato all'INFS.

2. Per ottenere il riconoscimento e concorrere alla riscossione dei contributi associativi, le associazioni venatorie presenti in almeno 13 regioni depositano i loro statuti presso il Ministero dell'ambiente, che ne stabilisce il riconoscimento con decreto ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967,

n. 799. Gli statuti devono stabilire l'ordinamento democratico dell'associazione, prevedere finalità formative, tecniche e ricreative, promuovere tra i cacciatori la coscienza delle esigenze di tutela della fauna e dell'ambiente e l'attività volontaria per la gestione sociale della caccia.

ART. 27.

(Abrogazione di norme incompatibili).

1. La legge 27 dicembre 1977, n. 968, e l'articolo 842 del codice civile sono abrogati. Le regioni adeguano i propri ordinamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle regioni che non abbiano provveduto nei termini previsti dalla presente legge all'organizzazione del proprio territorio secondo le indicazioni sopraelencate, la caccia è provvisoriamente vietata. Il Ministro dell'ambiente notifica la proibizione con proprio decreto e assume in proprio la funzione di istituzione delle aree.

TABELLA A.
(Articolo 6).

SPECIE CACCIABILI E PERIODI CONSENTITI.

Dalla ultima settimana di settembre all'ultima di dicembre:

Uccelli:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
merlo (*Turdus merula*);
pernice bianca (*Lagopus mutus*);
fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
coturnice (*Alectoris graeca*);
pernice sarda (*Alectoris barbara*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
starna (*perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*).

Mammiferi:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
lepre sarda (*Lepus capensis*);
lepre bianca (*Lepus timidus*);
camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*dama dama*);
muflone (*Ovis musimon*) con eccezione della popolazione sarda.

Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

Uccelli:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Galinula chloropus*);

porciglione (*Rallus aquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
colombaccio (*Columbus palumbus*);
frullino (*Lymocryptes minimus*);
chiurlo (*Numenius arquata*);
pettegola (*Tringa totanus*);
combattente (*Philomachus pugnax*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
allodola (*Alauda arvensis*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelus*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
beccaccino (+) (*Capella gallinago*);
piviere (++)).

Mammiferi:

donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*).

Specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:

cinghiale (+++).